

## INFORMATIVA ALLA RETE COMMERCIALE – COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Il Titolo II, Capo VI del vigente D. Lgs. n. 231/2007 (di seguito “decreto antiriciclaggio”) ha introdotto e normato l’adempimento delle **comunicazioni oggettive**.

L’**art. 47 del decreto antiriciclaggio** ha difatti stabilito che – fermi gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette disciplinati dagli artt. 35 e ss. – i soggetti obbligati trasmettano alla UIF con cadenza periodica dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I dati e le informazioni comunicati sono utilizzati dalla UIF per l’approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La UIF successivamente con **Provvedimento del 28 marzo 2019** (di seguito “provvedimento”) ha disciplinato l’adempimento individuando:

- le operazioni, i dati e le informazioni da rilevare con le relative modalità di trasmissione;
- la periodicità mensile e le scadenze dell’adempimento;
- le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Gli obblighi di valutazione e segnalazione delle operazioni sospette (c.d. collaborazione attiva) concernono il profilo soggettivo e oggettivo delle operazioni. Le comunicazioni in commento sono definite *oggettive* in quanto attinenti al solo profilo oggettivo e dovute senza alcuna preventiva valutazione o decisione d’invio dell’intermediario segnalante.

Si introduce in tal modo anche nel nostro ordinamento una nuova componente informativa già presente in molti paesi<sup>1</sup> relativamente alle rilevazioni basate su criteri oggettivi.

La UIF, disciplinando dette comunicazioni, ha scelto di focalizzare l’attenzione sulle operazioni in contante le quali presentano un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto caratterizzate da non tracciabilità e anonimato degli scambi.

**La comunicazione delle operazioni in contanti** non ha alcun impatto sugli obblighi in materia di antiriciclaggio a carico della clientela, **avviene** con cadenza mensile a cura degli uffici centrali delle banche e contiene i dati relativi a ogni movimentazione di **denaro contante** di importo **pari o superiore a 10.000 euro** eseguita nel corso del **mese solare** a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso **più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro**.

---

<sup>1</sup> Vedasi <http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2019/newsletter-2019-iii/index.html>